

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2843}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 22 aprile 1985

**Modifica della legge 2 maggio 1984, n. 111, per l'allineamento
delle pensioni privilegiate ordinarie a quelle di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'importo delle pensioni di guerra dalla seconda alla ottava categoria è uguale per tutti, dal grado di soldato a quello di generale di corpo d'armata, mentre le pensioni privilegiate ordinarie per servizio dalla seconda alla ottava categoria sono commisurate al 10 per cento della pensione ordinaria.

Si verifica perciò che un appuntato di polizia in pensione che ha riportato un infermità ascritta alla seconda categoria, percepisce una pensione privilegiata

molto inferiore a quella percepita da un generale di corpo d'armata con una infermità ascritta alla ottava categoria che corrisponde alla più lieve infermità conosciuta.

Tale trattamento differenziato è punitivo e discriminante per coloro che hanno sacrificato la vita, e che protestano per l'iniquo trattamento loro riservato.

Appare quindi, come atto dovuto, porre riparo a tale trattamento punitivo verso il personale che ha servito lo Stato con la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A modifica della legge 2 maggio 1984, n. 111, con decorrenza dal 1° luglio 1985, gli importi delle pensioni privilegiate ordinarie dalla seconda alla ottava categoria percepite dal personale delle forze armate e dei corpi di polizia, sono equiparati d'ufficio agli importi di quelle attualmente godute dalle corrispondenti categorie di pensionati di guerra.